



COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI
Provincia di Catania

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

E NORME DI ATTUAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE

Approvato con delibera G.M.n. 26 del 25.02.2014

INDICE

CAPO I RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1 Ambito e finalità del Piano Generale degli Impianti e delle sue Norme di d'Attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e Affissione.....	4
Art.2 Elaborati costituenti il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.....	4
Art.3 Ambito di applicazione e quadro normativo di riferimento.....	5

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art.4 Superfici Impianti.....	5
Art.5 Classificazione degli impianti e durata esposizione.....	6
Art.6 Divieti.....	7

CAPO III INSEGNE D'ESERCIZIO

Art.7 Insegne di esercizio e loro caratteristiche di realizzazione.....	8
Art.8 Modalità di installazione delle insegne di esercizio sugli edifici.....	9
Art.9 Insegne di esercizio collocate presso le aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione di carburante.....	10
Art.10 Dimensioni delle insegne di esercizio.....	11
Art.11 Installazione insegne di esercizio all'interno zone pedonali o traffico limitato.....	11

CAPO IV CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art.12 Preinsegne.....	12
Art.13 Cartelli	12
Art.14 Tipologia di impianti per le affissioni :caratteristiche, materiali e modalità di installazione dei cartelli ancorati al suolo.....	13
Art.15 Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli sugli edifici.....	14
Art.16 Modalità di installazione dei mezzi pubblicitari sui fabbricati soggetti ad interventi edilizi e/o sui relativi ponteggi.....	15
Art.17 Striscioni.....	15
Art.18 Gonfaloni.....	16
Art.19 Impianti pubblicitari di servizio.....	16
Art.20 Impianti pubblicitari di servizio – deroghe.....	17
Art.21 Tende parasole.....	18
Art.22 Esposizione di locandine e distribuzione di volantini	18
Art.23 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	18

CAPO V CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art.24 Finalità d'uso.....	19
Art.25 Posizionamento.....	19
Art.26 Identificazione.....	20

CAPO VI NORME PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Art.27 Adeguamento al P.G.I. dei mezzi pubblicitari già installati.....	20
Art.28 Competenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del C.d.S.....	21
Art.29 Prescrizioni procedurali per la localizzazione degli impianti.....	22
Art.30 Modalità di presentazione della domanda.....	22
Art.31 Voltura dell'autorizzazione.....	23
Art.32 Obblighi del Titolare dell'autorizzazione.....	24
Art.33 Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	24

COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI
Provincia di Catania

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

CAPO VII
VIGILANZA E SANZIONI

Art.34 Vigilanza.....	26
Art.35 Abusivismo.....	26
Art.36 Sanzioni amministrative.....	26
Art.37 Sanzioni accessorie.....	27

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.38 Norma transitoria.....	28
Art.39 Aggiornamento.....	28
Art.40 Entrata in vigore del P.G.I.....	28

CAPO I RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

Ambito e finalità del Piano Generale degli Impianti e delle sue Norme d'Attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione

1. Il Piano Generale degli Impianti, di seguito denominato P.G.I., disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) e, infine, del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", di seguito denominato per brevità "regolamento comunale".

2. La progettazione e l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni già indicate nel precedente paragrafo 1., sulla base delle prescrizioni dettate dalle presenti norme d'attuazione e in conformità alle tipologie illustrate negli allegati grafici che formano parte integrante del piano generale degli impianti.

3. Le presenti norme d'attuazione, in pratica, disciplinano, sotto il profilo tecnico operativo, le tipologie, le qualità, le quantità, le modalità e le posizioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione sull'intero territorio comunale nel rispetto di tutte le normative già in vigore e richiamate nei precedenti paragrafi.

4. Con il P.G.I. e le Norme Tecniche di Attuazione si intende superato quanto precedentemente vigente.

Art. 2

Elaborati costituenti il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il P.G.I. è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati al Capo II, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni.

2. Il P.G.I. si articola nella presente disciplina di attuazione e negli allegati seguenti:

a) tavole planimetriche di individuazione dei mezzi pubblicitari;

b) tipologia degli impianti ammessi.

3. Per la redazione del presente P.G.I. si è tenuto conto del censimento effettuato, relativo agli impianti esistenti antecedentemente l'approvazione del nuovo Regolamento (agli atti dell'ufficio tributi).

Art.3

Ambito di applicazione e quadro normativo di riferimento

1. Le caratteristiche dimensionali, l'ubicazione, la natura e la qualità dei materiali utilizzati nonché i criteri tecnici di sicurezza e le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari debbono essere conformi, oltreché alle prescrizioni del presente P.G.I., a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, del vigente Regolamento Edilizio comunale e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

2.- Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento dei mezzi pubblicitari è stabilito nelle tavole grafiche allegate al P.G.I.

CAPO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 4

Superficie impianti

1. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 3100,00.

2. La superficie totale degli impianti di cui al comma precedente è da destinare come segue:

a) mq. 295 per le affissioni di natura istituzionale (pari al 9,50%);

b) mq. 295 per le affissioni di natura commerciale (pari al 9,50%) richiesti all'Ente da privati;

c) mq. 2479 per i soggetti privati (pari all'80%) relativamente ai punti 1 e 4 lett. a) punto 10 dell'art. 4;

d) mq. 31 per la pubblicità funeraria pari allo (1,00%);

e) mq. 398 per i soggetti privati su suolo privato (esclusi dalla superficie complessiva).

3. La superficie della pubblicità non permanente di cui al successivo art. 5 del presente P.G.I. non rientra nella quantità massima prevista dallo stesso.

Art. 5

Classificazione degli impianti e durata esposizione

1. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono:

- a) di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica e contenenti comunicazioni di pubblico interesse;
- b) di natura commerciale, aventi rilevanza economica e contenenti messaggi di tipo commerciale;
- c) funerari, contenenti necrologi.

2. In base alla permanenza della struttura, alla durata di esposizione e tipologia del messaggio pubblicitario, gli impianti si differenziano inoltre in:

- a) impianti permanenti, cioè manufatti bidimensionali, monofacciali bifacciali o multifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni ed installati stabilmente per l'esposizione di messaggi pubblicitari. I messaggi esposti su tali impianti pubblicitari possono essere variabili (impianti affissionistici) o permanenti (impianti non affissionistici). Tra tali impianti permanenti si collocano i cosiddetti impianti pubblicitari di esercizio ovvero manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) e recanti uno spazio pubblicitario. Il periodo di permanenza dell'impianto è superiore a 90 giorni consecutivi.
- b) impianti temporanei, cioè manufatti bidimensionali, monofacciali o bifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni e installato per periodi limitati come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari correlati ad eventi di durata limitata (manifestazioni, spettacoli, mostre e fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o per iniziative commerciali) e poi rimossi al terminare degli stessi. Il periodo di permanenza dell'impianto pubblicitario non può essere superiore a 90 giorni, salva durata superiore per eventi di natura commerciale;
- c) impianti per le pubbliche affissioni, cioè manufatti bidimensionali, monofacciali o bifacciali, aventi struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni e installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche;
- d) altri impianti. Rientrano in questa categoria gli impianti pubblicitari che presentano caratteristiche non del tutto assimilabili alle precedenti classificazioni, in termini di tipologie delle strutture, durata, finalità del messaggio. Si tratta di manufatti monofacciali, bifacciali o plurifacciali costituiti da struttura rigida o meno, fissata al suolo o ancorata ad edificazioni. Sono finalizzati all'esposizioni permanenti o temporanea di messaggi per la promozione di attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero all'esposizione di messaggi informativi in genere.

3. Gli impianti devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche coordinate ed uniformi sul territorio e devono essere realizzati con materiali non deperibili e non inquinanti, nonché resistenti agli agenti atmosferici.

4. Gli impianti devono avere sagoma regolare, che in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

5. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla manutenzione periodica degli impianti pubblicitari, a propria cura, al fine di garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari e deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto.

Art. 6

Divieti

-Sul territorio comunale è vietata:

- a) l'installazione di impianti pubblicitari che possano nuocere al decoro dell'ambiente o alterare elementi architettonici;
- b) la collocazione di impianti pubblicitari che presentano sporgenze su area pubblica;
- c) qualsiasi forma pubblicitaria direttamente applicata sui muri di cinta e sui muri degli edifici o a ridosso dei muri perimetrali del cimitero compresa l'affissione di necrologi;
- d) l'installazione di impianti pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione, su alberi e siepi delle aree pubbliche, sugli impianti per la segnaletica stradale e su ringhiere e balconi, fatta eccezione su queste ultime per i cartelli "affittasi-vendesi" e per la collocazione temporanea dei gonfaloni sui pali della pubblica illuminazione;
- e) la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli, nonché mediante la loro apposizione su veicoli in sosta;
- f) la pubblicità fonica a posto fisso, nelle vie e piazze o da tali luoghi percepibile e mobile con veicoli ed autoveicoli in genere, ad eccezione di quella relativa alla diffusione di messaggi di pubblico interesse e di quella consentita nel periodo della campagna elettorale;
- g) l'installazione di impianti pubblicitari in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero che costituiscono intralcio o pericolo ai pedoni;
- h) l'apposizione di segnali orizzontali reclamistici, ovvero riproduzioni sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- i) la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione in corrispondenza di incroci.

CAPO III INSEGNE D'ESERCIZIO

Art.7

Insegne di esercizio e loro caratteristiche di realizzazione

1. Le insegne di esercizio sono classificate secondo le caratteristiche di realizzazione indicate nelle seguenti tipologie:

Cassonetti luminosi: proiettano illuminazione propria, sia tramite l'intera superficie sia soltanto attraverso il traforato del pannello opaco frontale; possono essere installati all'interno dei locali che ospitano la sede dell'esercizio oppure al loro esterno, ma soltanto se le loro misure sono tali da poter essere contenute nelle dimensioni delle aperture (le cosiddette "luci") del piano terra degli stabili; le citate dimensioni si intendono riferite alla larghezza, all'altezza ed alla profondità delle "luci" in rapporto diretto con i manufatti.

Insegne a lettere singole: realizzate mediante singole lettere della scritta e/o del logo da comporre, costituite ciascuna da un singolo elemento a se stante, componibile con altri, per formare la descrizione identificatrice delle sedi aziendali; queste tipologie di insegne devono essere prive di pannelli omnicomprensivi di fondo e devono essere installate secondo le modalità indicate nel successivo art.8.

Insegne luminose con tubi al neon sagomati: realizzate mediante tubi al neon sagomati in modo da riprodurre scritte e loghi.

Pannelli decorati: non luminosi, realizzati mediante decorazione di pannelli metallici, lastre di vetro o altro materiale, sia esso trasparente o non trasparente.

Targhe: collocate in aderenza al fronte dei fabbricati e realizzate interamente in metallo, delle dimensioni massime di cm. 40x40; possono essere installate, oltre che nelle apposite strutture porta targhe collocate all'esterno delle entrate degli edifici, anche sulla facciata degli stabili o all'interno dei cortili, ma soltanto in prossimità degli ingressi (contenute nelle dimensioni degli eventuali bugnati esistenti), sui portoni, sui cancelli e sulle recinzioni; queste tipologie di insegne non possono essere luminose né illuminate.

Vetrofanie: scritte collocate sugli ingressi, sulle vetrine ed altre superfici finestrate, riproducenti iscrizioni e decorazioni nei colori del marchio aziendale o dei prodotti commercializzati, realizzate mediante pellicole adesive; possono essere illuminate.

L'impianto non deve essere collocato ad un'altezza superiore a mt. 4,00 dal piano di calpestio e ad un'altezza inferiore mt. 2,20 dello stesso. Sono escluse le insegne di esercizio dei distributori di carburante.

Le insegne a parete sopraporta dei locali del piano terreno adibiti ad una attività commerciale e di servizi devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- la dimensione della larghezza è limitata al vano porta;
- la dimensione dell'altezza non deve superare mt. 0,80;

-a sporgenza massima dal prospetto consentita è di mt. 0,25.

E' consentita l'unificazione delle insegne soprapporta solo nel caso in cui la distanza tra i vani porta sia uguale o inferiore a mt. 1,60 e nel caso di insegne realizzate a singole lettere, senza fondo di supporto, con caratteri lineari dello spessore massimo di mt. 0,10. In ogni caso è vietato il prolungamento sino all'angolo dell'edificio.

Negli esercizi con locali contigui è consentita la collocazione, fatti salvi i diritti dei terzi, di insegne a parete poste in asse tra i vani porta del piano terreno, ad una altezza massima da terra di mt. 2,20 e tra le aperture dei vani dei piani superiori, a condizione che la sporgenza non sia superiore a mt. 0,20 e che le dimensioni non siano superiori a mt. 0,80 x 0,80.

Art. 8

Modalità di installazione delle insegne di esercizio sugli edifici

1. Le caratteristiche di realizzazione delle insegne di esercizio e le modalità di collocazione devono rispettare le esigenze di carattere estetico determinate dal contesto architettonico, urbanistico ed ambientale, nel quale devono essere inserite.

2.- L'installazione è ammessa all'interno dei locali che ospitano le sedi aziendali; le insegne di esercizio possono essere inoltre collocate all'esterno dei locali dell'esercizio ubicati al piano terra degli edifici; in tale ipotesi devono essere installate nelle "luci" della facciata purchè le loro dimensioni restino contenute in tali ambiti; la loro sporgenza non può eccedere la profondità dell'elemento di profilo degli ingressi o delle vetrine; è comunque in ogni caso vietata l'installazione delle insegne di esercizio mediante sovrapposizione ai pilastri o ad altri elementi strutturali architettonici che separino tra loro le "luci" d'apertura dei fabbricati.

3.- Sulle facciate degli edifici, in prossimità delle "luci" del piano terra e in modo tale da non superare il marcapiano compreso fra il piano terra ed il piano primo, è consentito collocare insegne di esercizio realizzate mediante pannelli decorati così come descritti nel precedente art.7; tali pannelli possono essere installati soltanto ed unicamente nel caso in cui non sia possibile porre in opera le insegne di esercizio secondo le modalità indicate precedentemente. Le stesse comunque non possono fuoriuscire più di cm. 25 dal filo del fabbricato.

4. Le insegne di esercizio realizzate mediante pannelli decorati non possono costituire integrazioni o aggiunte ad insegne di esercizio già installate dal medesimo soggetto titolare.

5. L'installazione di insegne di esercizio sulle facciate degli edifici in corrispondenza dei piani superiori è consentita sui fabbricati realizzati per l'uso esclusivo di attività produttiva e/o commerciale; le insegne possono essere realizzate in diretta proporzione alla disponibilità di parte delle facciate in uso di diritto alle singole attività; lo sviluppo dell'intera scritta non può eccedere,

nel complesso, l'80% della lunghezza della porzione della facciata in uso interessata dalla installazione, a condizione che le medesime scritte vengano realizzate con lettere singole e rispettino i limiti dimensionali prescritti.

6. Sulle facciate delle altre tipologie di edifici l'installazione di insegne di esercizio in corrispondenza dei piani superiori rimane subordinata al parere dell'Ufficio Urbanistica, al fine di tutelare le caratteristiche architettoniche del fabbricato ed il circostante contesto urbanistico.

7. Sui prospetti degli edifici il cui rivestimento risulti realizzato con bugnati, pietre naturali o comunque caratterizzato da particolari architettonici, è vietato installare insegne di esercizio qualora tale operazione comporti la copertura delle linee caratterizzanti il rivestimento e/o l'alterazione delle particolarità architettoniche; in ogni caso l'installazione delle insegne non deve in alcun modo alterare il profilo dei fabbricati, la proporzione delle facciate ed il contesto architettonico, storico e culturale complessivo.

8. Le insegne di esercizio installate sui fabbricati devono essere collocate in aderenza ai medesimi e le parti che le costituiscono non devono sporgere più di 25 cm. dalla facciata degli edifici, fatte salve le deroghe per le insegne di esercizio la cui installazione risulti obbligatoria per legge (farmacie, ospedali, cliniche, pronto soccorso, ambulatori medici e veterinari etc.).

9. E' vietata l'installazione delle insegne di esercizio su terrazzi, balconi, parapetti, finestre, arcate interne ed esterne di portici, recinzioni e tetti.

10. L'installazione delle insegne di esercizio sugli edifici ricadenti all'interno della Z.T.O.A. e A1 del vigente PRG, debbono essere realizzate esclusivamente come al punto 2 del presente articolo.

Art.9

Insegne di esercizio collocate presso le aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti

1. All'interno delle aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti, l'installazione di insegne di esercizio, collocate in aderenza a manufatti o a impianti ivi esistenti, è fattibile secondo le normali modalità prescritte nel precedente articolo 8; inoltre è possibile installare una sola insegna di esercizio, anche bifacciale, purchè le dimensioni massime non eccedano le misure di mt. 3,00 x 3,00 e l'altezza complessiva del manufatto non superi la quota di mt. 8,00 dal livello di installazione.

2. Qualora non sia necessario applicare la deroga indicata nel precedente punto, potranno essere installate una o due insegne di esercizio realizzate secondo qualsiasi tipologia di quelle previste dal P.G.I., a condizione che l'intera struttura, costituita dal supporto e dalla insegna, non ecceda le dimensioni di mt. 3,00 x 8,00.

Art. 10

Dimensioni delle insegne di esercizio

1. La superficie delle insegne di esercizio poste in aderenza agli edifici non deve superare, nel suo complesso, per ciascuna delle facciate, un quinto dell'area della facciata sulla quale viene installata l'insegna medesima.
2. Da tali superfici massime, correlate ad ogni singola facciata dell'edificio, restano escluse le insegne collocate all'interno dei locali, vetrine comprese, e quelle installate all'esterno nelle "luci" della facciata, purché contenute per le loro dimensioni in tali ambiti.
3. Le insegne di esercizio, collocate su strutture di supporto, di qualsiasi tipologia e con qualsiasi materiale realizzate, non possono eccedere per ciascuna faccia le dimensioni di mt. 3,00 x 3,00 se di tipologia mono o bifacciale; nel caso di insegne con tre o più facce, la dimensione di ciascuna faccia non può eccedere la misura di mt. 3,00 x 1,50.
4. Per le insegne di esercizio collocate all'interno delle aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti si applicano le limitazioni dimensionali indicate nel precedente art. 9.
5. I pannelli decorati non possono eccedere le dimensioni massime di mt. 1,00 x 1,00 per ciascun pannello e possono essere collocati in un numero massimo di due per ogni attività pubblicizzata.
6. Qualsiasi tipologia di insegna di esercizio per poter essere installata su edifici sottoposti a vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 o all'interno di aree e zone agli stessi assoggettate, indipendentemente dalle caratteristiche di realizzazione o modalità di installazione, rimane assoggettata alle limitazioni dimensionali che l'Ufficio Urbanistica, in base a specifico e motivato parere, ritenga opportuno imporre allo scopo prioritario di tutelare il contesto urbano vincolato.

Art. 11

Installazione insegne di esercizio all'interno zone pedonali o traffico limitato

1. All'interno di zone pedonali o di traffico limitato è permessa l'installazione di insegne di esercizio solo previo parere dell'Ufficio Urbanistica, in quanto necessita rispettare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.

CAPO IV

CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 12

Preinsegne

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici (completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi) realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale (utilizzabile ai fini delle scritte su una sola o su entrambe le facce), finalizzata alla pubblicità del percorso da seguire per raggiungere la sede aziendale ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa; la preinsegna non può essere luminosa né illuminata e deve essere installata soltanto nell'ambito del territorio comunale ove ha sede l'attività.
2. Le preinsegne devono essere realizzate mediante decorazione di un pannello metallico, con dimensioni di cm. 125 x 25; i colori di fondo e quelli delle scritte, compresi i loro abbinamenti, devono essere diversi da quelli utilizzati normalmente per la segnaletica stradale.
3. Le caratteristiche di realizzazione delle strutture di supporto delle preinsegne sono illustrate negli elaborati grafici allegati al P.G.I.; su ciascuna struttura non possono essere installate più di n. 10 preinsegne.

Art. 13

Cartelli

1. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Al fine di garantire un inserimento compatibile col circostante contesto urbanistico ed ambientale, le caratteristiche di realizzazione dei cartelli e le loro modalità di installazione sono assoggettate alle limitazioni prescritte nei successivi articoli 14 e 15 e devono corrispondere alle tipologie illustrate negli elaborati grafici allegati al P.G.I..

Art. 14

Tipologia di impianti per le affissioni, caratteristiche e materiali e modalità di installazione dei cartelli ancorati al suolo

1. Al fine di garantire la diversificata diffusione della pubblicità tramite i cartelli nonché la compatibilità della loro installazione con il contesto urbanistico ed ambientale della città, sono previste differenti tipologie di cartelli da ancorarsi al suolo, sia su aree private sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio comunale o a quest' ultime assimilabili.

E' ammessa unicamente l'installazione di impianti per le affissioni delle seguenti tipologie:

“A”: Impianto parapetonale cm. 70 x 100;

“B” Stendardo mono/bifacciale illuminato cm. 100x140, 140x200, 200x140;

“C” Stendardo tipo Maddalena mono/bifacciale non illuminata cm. 140x200, 140x100;

“D” Poster mono/bifacciale illuminato cm. 600x300, 600x600, 1200x300;

“E” Totem quadrifacciale illuminato cm. 70x200 per ciascuna faccia;

2. Per quanto attiene alle modalità di installazione, queste sono specificate nella tavola n. 8 allegata al P.G.I.;

3. L'installazione dei cartelli può avvenire esclusivamente nei luoghi e nelle quantità indicati nel presente P.G.I., nelle tavole grafiche allegate, nonché su suolo privato;

4. Gli impianti dovranno risultare uguali ai modelli adottati dal presente P.G.I. e descritti nelle tavole grafiche;

5. Tutti gli impianti devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente ancorate e realizzate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Tutti gli impianti pubblicitari devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore.

Per tutte le strutture la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e gli adempimenti degli obblighi da queste previste, devono essere documentate al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione.

6. Tutti gli impianti pubblicitari da installare devono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive:

a) strutture (montanti o sostegni in genere) realizzate in metallo (ferro, ghisa, alluminio, etc.) opportunamente protetto e verniciato;

b) tabelle e stendardi per le pubbliche affissioni dotati di cornice metallica e di una superficie per l'affissione in lamiera zincata, fissata saldamente alla

struttura di sostegno con opportuni giunti, facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto;

c) poster, standardi e totem devono essere muniti di apposito impianto di illuminazione;

Relativamente agli impianti luminosi, questi non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento;

7. Tutti gli impianti pubblicitari devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nonché avere idoneità sismica opportunamente certificata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia e di resistenza al vento;

8. gli impianti elettrici devono essere realizzati in modo da garantire la massima sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondente alle norme CEI in materia ed inoltre devono essere certificati e conformi a qualsiasi disposizione di legge in materia.

Gli impianti pubblicitari di cui alle lettere "B", "C", "D" ed "E" non possono essere collocati in prossimità delle Z.T.O. A e A1 o fronteggianti immobili di particolare pregio storico-artistico ed architettonico.

Art. 15

Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli sugli edifici

1. L'installazione dei cartelli pubblicitari sugli edifici è consentita esclusivamente sulle loro facciate cieche; i cartelli, che devono aderire per l'intera loro superficie, al proprio sostegno murario, possono anche essere illuminati;

2. Qualora la facciata cieca dell'edificio abbia una superficie compresa fra i 35 e i 120 metri quadrati, può essere installato soltanto un cartello delle dimensioni di mt. 6,00 x 3,00; qualora la superficie della facciata risulti superiore a 120 metri quadrati può essere installato un cartello delle dimensioni di mt. 12x 6.

3. Le aree delle facciate, indicate nel precedente paragrafo, sono arrotondate per eccesso al metro quadrato superiore; resta in ogni caso vietata l'installazione di cartelli sulle pareti cieche degli stabili aventi un'area inferiore ai 35 metri quadrati.

4. In presenza di masse arboree a meno di mt.5,00 dalla facciata cieca del fabbricato interessata all'installazione, non può essere rilasciata l'autorizzazione.

5. In ogni caso, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari sulle pareti cieche dei fabbricati resta subordinato al preventivo parere favorevole dell'Ufficio Urbanistica. Gli stessi non possono essere collocati su immobili ricadenti all'interno delle Z.T.O. A e A1 o su immobili di particolare pregio storico-artistico ed architettonico

6. Le caratteristiche di realizzazione dei cartelli indicati nel presente articolo devono rispettare quanto riportato all'art. 14.

Art. 16

Modalità di installazione dei mezzi pubblicitari sui fabbricati soggetti ad interventi edilizi e/o sui relativi ponteggi

1. Sugli stabili oggetto di interventi a carattere edilizio, tecnologico, decorativo nonché sui relativi ponteggi, limitatamente alla durata degli interventi medesimi e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche che contraddistinguono gli edifici, possono essere collocati cartelli, teli e simili mezzi pubblicitari applicati in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o ai ponteggi, privi di qualsiasi tipo di illuminazione, i quali pubblicizzino le imprese che operano all'interno del cantiere e quelle che, eventualmente, sono incaricate delle operazioni di intermediazione e di vendita.

2. Sui ponteggi che ricoprono per intero almeno una facciata di un fabbricato interessato dai lavori di cantiere e limitatamente alla durata operativa ed effettiva di questi ultimi, possono essere installati "teli pittorici" ad uso pubblicitario, anche illuminati.

3. L'installazione dei "teli pittorici" resta soggetta al preventivo parere favorevole dell'Ufficio Urbanistica anche qualora i manufatti vengano installati all'esterno delle zone soggette ai vincoli previsti dal D. Lgs. 490/99; l'Ufficio, se del caso, può prescrivere la condizione che venga riprodotto, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile interessato e che vengano adottate soluzioni idonee per la schermatura dei ponteggi medesimi, oltre a quelle già prescritte dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

4. E' ammessa la collocazione di cartello pubblicitario, come definito al precedente art. 13, su aree private dei cantieri edili limitatamente per la pubblicizzazione delle vendite e per non oltre un anno dalla scadenza del provvedimento autorizzativo edilizio di costruzione.

Art. 17

Striscioni

1. Si definisce striscione l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità di base max mt.10 e altezza max mt 1,20, mancante di una superficie di appoggio o comunque a questa non aderente, teso fra due fabbricati tra loro fronteggianti o fra due idonee strutture di supporto e che attraversi una arteria viaria.

2. Su parere del Comando di P.L. è consentita soltanto l'installazione degli striscioni relativi ad eventi e manifestazioni di carattere culturale, artistico, musicale, sportivo, folcloristico, gastronomico, espositivo e, comunque, ad ogni altra iniziativa senza finalità di lucro; sono vietate le installazioni di striscioni a carattere commerciale.

Al fine della collocazione degli striscioni deve essere allegato alla domanda, da presentarsi almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esposizione, nulla-osta dei proprietari dei fabbricati sui quali devono essere eventualmente fissati gli stessi nonché la documentazione tecnica di individuazione dei supporti di ancoraggio per l'installazione degli striscioni e le loro caratteristiche di realizzazione.

3. E' obbligo del soggetto autorizzato rimuovere lo striscione e le eventuali strutture per l'ancoraggio, entro cinque giorni dall'ultimazione dell'evento pubblicizzato;

4. E' consentita, di norma, l'installazione soltanto di due striscioni, per il medesimo periodo di trenta giorni, per ciascun evento pubblicizzato anche se le richieste provengono da agenzie e soggetti diversi.

Gli striscioni possono essere collocati secondo le seguenti prescrizioni:

a) In sequenza rettilinea a distanza non inferiore a mt. 25,00 tra uno striscione e l'altro.

b) In numero non superiore a due mezzi recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo massimo di trenta giorni, anche se con istanza avanzata da soggetti diversi.

c) Ad una altezza di base non inferiore a mt. 5,10 dal suolo.

Art. 18

Gonfaloni

1. Si definisce gonfalone l'elemento bidimensionale realizzato in materiale telato flessibile, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, collocato sui pali della pubblica illuminazione ovvero all'interno di aree private.

2. Il gonfalone deve avere dimensioni di cm. 140 x 100; su ciascun supporto deve essere collocato un solo esemplare monofacciale di gonfalone.

3. All'interno della Z.T.O. A e A1 del P.R.G. vigente, non possono essere collocati gonfaloni.

4. Ai fini di garantire la sicurezza dei supporti, il gonfalone deve essere realizzato in modo tale da non creare resistenza all'azione del vento che ne comprometterebbe la stabilità nel suo complesso o nelle singole componenti.

9. Le prescrizioni relative ai periodi di esposizione degli striscioni, indicate nel precedente articolo, si applicano anche all'esposizione dei gonfaloni.

Art. 19

Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente, quale scopo primario, la funzione di un servizio per pubblica utilità, da installarsi nell'ambito dell'arredo urbano e della rete stradale.

2. Al fine dell'applicazione delle presenti norme di attuazione tali manufatti vengono suddivisi secondo le seguenti definizioni:

a) **“pensilina di fermata autobus”**: è la struttura predisposta per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici di trasporto, rigidamente ancorata al suolo e integrata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere completata da impianto di illuminazione.

b) **“orologio - termometro”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria e può essere integrato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; può essere luminoso.

c) **“quadro turistico”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria ed è assimilabile alla tipologia di “cartello”; può essere integrato da appositi spazi riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari; è inoltre caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante topografiche ed indicazioni utili per il turista, correlate alla fruizione di servizi e di strutture esistenti sul territorio; può essere illuminato dall'interno della struttura che lo ospita.

d) **“transenna parapetonale”**: è la struttura finalizzata alla delimitazione e alla protezione dei marciapiedi e degli spazi ad uso pedonale; ancorato al suolo, l'impianto in argomento può essere composto da uno o da più elementi concatenati e integrati da appositi spazi, mono o bifacciali, riservati alla diffusione di messaggi delle dimensioni di cm 100 x 70.

3. La collocazione delle transenne parapetonali è indicata nelle apposite tavole grafiche allegate al P.G.I.

Art. 20

Impianti pubblicitari di servizio – Deroghe

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 8° dell'articolo 51 del D.P.R. 495/92 agli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline e da transenne parapetonali, recanti ciascuno uno spazio pubblicitario, con superficie inferiore a 3 metri quadrati, all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste al comma 4° dell'art 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

2. Nel determinare le posizioni di installazione degli impianti in argomento si osservano anche le disposizioni della L. 13/89 e del D.P.R. 503/96 finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 21

Tende parasole

1. E' consentita l'installazione delle tende parasole, che riportino scritte pubblicitarie, installate su specifica struttura di supporto, in grado di riavvolgerle e/o di ripiegarle su se stesse, soltanto se ubicate all'esterno del piano terra dei fabbricati.
2. L'installazione resta subordinata alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio e in quello per l'occupazione del suolo pubblico;
le domande d'installazione sono sottoposte all'esame dell'Ufficio Urbanistica, indipendentemente dalla località in cui devono essere installati i manufatti.

Art. 22

Esposizione di locandine e distribuzione di volantini

1. All'interno di negozi, pubblici esercizi, locali di spettacolo, uffici pubblici o privati è consentita, in tutto il territorio cittadino, l'esposizione di locandine pubblicitarie, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, attestato dall'apposizione del relativo timbro da parte del servizio comunale preposto. La locandina posizionata sul terreno può essere realizzata in materiale rigido e le dimensioni dovranno essere contenute entro cm. 120 di altezza e cm. 80 di larghezza.
2. Per l'esposizione delle locandine di cui al precedente 1) si deve rispettare quanto previsto al punto 2) dell'art. 20.
3. La distribuzione di volantini è consentita esclusivamente all'interno delle cassette predisposte dai privati.

Art. 23

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Fatte salve le disposizioni indicate nell'art. 23, comma 1° del Codice della Strada e quelle relative all'installazione delle insegne d'esercizio, nelle stazioni di servizio ubicate all'interno del centro abitato della città è consentito collocare altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utente della strada, entro il limite di 2 metri quadrati per ogni tipo di servizio prestato.
2. Inoltre, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non ecceda 40 metri quadrati, sempre che i medesimi vengano ubicati ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 metri
3. Nelle aree di parcheggio, ubicate al di fuori della carreggiata, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 2.
L'installazione di quanto espresso nel presente articolo è subordinata al preventivo nulla-osta da parte del Comando della P.L.

CAPO V

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24

Finalità d'uso

1. Gli impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

a) istituzionali, quelli cioè:

- Preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o di iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- Riguardanti le autorità militari e relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, all'arruolamento e alla chiamata alle armi;
- Dello stato e tutti gli Enti pubblici territoriali;
- Delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza e Protezione Civile;
- Relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- La cui affissione sia obbligatoria per legge;
- Concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- Sociali e non economici, quelli destinati alla comunicazione di Enti, Associazioni, etc, non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

b) Commerciali, quelli riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro;

c) funebri, quelli riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

Art. 25

Posizionamento

1. Il posizionamento degli impianti deve avvenire nel rispetto delle norme del C.d.S. e del presente P.G.I. ed è comunque consentito secondo i seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali stradali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- c) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;

2. Lungo le strade di altri Enti la collocazione di nuovi impianti affissionali dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.
3. Nelle Z.T.O. A e A1 del vigente P.R.G. o in prossimità di edifici e di luoghi di interesse storico-artistico è vietata l'installazione di impianti affissionistici;
4. E' vietata ogni forma di affissione di manifesti su muri ed altri supporti diversi da quelli previsti nel presente P.G.I.;
5. L'occupazione dei marciapiedi per l'installazione di impianti per l'affissione, ad esclusione di quelli denominati parapetonali, deve avvenire in maniera da consentire il normale transito dei pedoni. Sia in presenza di marciapiedi che in assenza dello stesso, la collocazione dovrà avvenire in aderenza a fabbricati e/o recinzioni.

Art. 26 **Identificazione**

Ogni impianto, indipendentemente dalla tipologia, dovrà essere dotato di una targhetta mono o bifacciale identificativa, così come riportato nell'art.9 del Regolamento.

CAPO VI **NORME PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI**

Art. 27 **Adeguamento al Piano Generale degli Impianti dei mezzi pubblicitari già installati.**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le insegne d'esercizio, già esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti norme d'attuazione, devono essere adeguati alle disposizioni in essi contenute prima del 31 dicembre 2014; vale a dire che, entro e non oltre tale data, devono essere sostituiti con nuovi impianti realizzati e installati secondo le caratteristiche, le quantità e le disposizioni contenute nel P.G.I.
2. Le insegne di esercizio dovranno essere adeguate al presente P.G.I. al momento della richiesta di variazione e nuova installazione.
3. Nel caso in cui le ditte proprietarie di mezzi pubblicitari posseggano una quantità di impianti maggiore rispetto a quanto previsto nell'art. 5 del vigente Regolamento, dovranno richiedere l'autorizzazione esclusivamente per quelli che intendono mantenere ed adeguare;
4. Le autorizzazioni relative all'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ubicati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale o su aree a queste ultime assimilabili, in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme, mantengono la propria validità sino al 31 dicembre 2014.

5. Nelle ipotesi indicate ai punti 1. e 3. del presente articolo, il mancato adeguamento comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Nel caso di mezzi non autorizzati, ciò comporta oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative anche la rimozione degli stessi.

6. Le operazioni di adeguamento e/o rimozione devono essere precedute da specifica comunicazione all'Ufficio comunale preposto da parte dei proprietari e/o titolari dei mezzi pubblicitari. Detta comunicazione dovrà avvenire utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

7. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di adeguamento o rimozione dei mezzi pubblicitari restano a cura e spese dei proprietari e/o Titolari degli impianti pubblicitari.

8. Per quanto concerne le insegne di esercizio, è fatto obbligo al titolare delle stesse di rimuoverle ad avvenuta cessazione dell'attività con oneri a carico del proprietario e/o Titolare.

Art. 28

Competenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Codice della Strada

1. Per gli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato, nelle strade statali, regionali, provinciali l'istanza di autorizzazione deve essere presentata all'Ente proprietario della strada, fermo restando il nulla-osta, autorizzazione del comune.

2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta di quest'ultimo.

3. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione:

a) le vetrofanie se attinenti all'attività dell'esercizio in cui sono esposte, e poste all'interno delle attività stesse e visibili dall'esterno;

b) le targhe di esercizio a carattere sanitario;

c) i cartelli vendesi/affittasi riguardanti la locazione e compravendita di immobili, di dimensioni massime di cm. 70 x 50, riferiti ad un solo avviso per unità immobiliare, da posizionare sulla facciata dell'immobile direttamente interessato, ovvero della recinzione o del cancello o balcone qualora l'immobile sia posizionato all'interno di un'area privata delimitata da tali elementi e, pertanto, non visibile dalla pubblica via;

d) la pubblicità effettuata con monitor e simili collocati all'interno delle vetrine degli esercizi commerciali anche nel caso in cui il messaggio sia visibile dall'esterno;

e) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi;

- f) gli avvisi al pubblico e locandine esposte sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali;
- g) la pubblicità comunque effettuata all'interno dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- h) la pubblicità effettuata all'interno degli stadi o degli impianti sportivi a condizione che il messaggio pubblicitario sia visibile esclusivamente all'interno degli impianti stessi;
- i) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole, nelle tende, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) la pubblicità effettuata sui veicoli a condizione che venga svolta in forma itinerante su aree pubbliche e di uso pubblico. La sosta di tali veicoli dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dell'art. 23 del D.lgs. 285/92 e comunque per un periodo non superiore alle 2 (due) ore.

Art. 29

Prescrizione procedurali per la localizzazione degli impianti

1. La localizzazione degli impianti pubblicitari di cui alle planimetrie allegata al presente P.G.I. e l'elencazione delle vie interessate alla collocazione, costituiscono l'indicazione di massima relativa alla distribuzione complessiva degli impianti pubblicitari sull'intero territorio comunale.
2. Il P.G.I. prevede complessivamente l'installazione dell'impiantistica per un totale di mq. 3100, escludendo i cartelli temporanei e quelli collocati in area privata.

Art. 30

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, da inoltrarsi con apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa prevista nella stessa, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitario o di affissione, deve seguire il procedimento indicato nel vigente regolamento comunale e viene esaminata secondo la priorità d'arrivo al protocollo del comune.

Nel caso in cui la richiesta prevede l'installazione di un impianto pubblicitario su area privata, la documentazione succitata dovrà essere integrata della seguente documentazione in quadruplica copia:

- Corografia della zona interessata in scala 1:2000;
- Stralcio catastale con ubicazione del manufatto;
- Titolo di proprietà dell'area interessata;
- Autorizzazione all'installazione da parte della ditta proprietaria.

2. L'autorizzazione all'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, con esclusione delle insegne di esercizio, ha validità per un periodo massimo di numero tre anni dalla data di rilascio e può essere rilasciata relativamente alle quantità massime previste dall'art. 5 del Regolamento.
3. Alla scadenza dell'autorizzazione, nel caso in cui il titolare la voglia rinnovare, dovrà avanzare richiesta su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, da far pervenire entro 90 giorni dalla scadenza prevista.
4. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il Titolare dall'obbligo del rispetto di dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità od Enti, né dalla responsabilità verso terzi.
5. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario, fermo restando la durata dell'autorizzazione, dovrà produrre apposita domanda come prescritto al comma 1 del presente articolo.
6. Il Titolare, nel caso di disdetta dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente almeno 60 giorni prima dalla data di cessazione.
7. È previsto il pagamento dei diritti di istruttoria stabiliti con apposita delibera di Giunta comunale.
8. Prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere corrisposto deposito cauzionale o polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni causati al patrimonio comunale al momento dell'installazione dell'impianto o da spese a carico dell'Amministrazione per l'eventuale rimozione dell'impianto abusivo e relativo deposito. Detta cauzione verrà quantificata e aggiornata annualmente con apposito atto assunto della Giunta Comunale, desumibile da computo metrico estimativo redatto in base al prezziario regionale per le OO.PP. dall'Ufficio patrimonio.

Art. 31

Voltura dell'autorizzazione

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo Titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio competente, deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.
3. Nel caso di fusione di aziende, non potrà essere superata la quantità prevista nell'art. 5 del Regolamento.

Art. 32

Obblighi del Titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al Titolare dell'Autorizzazione di:

- a) rispettare nell'effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai regolamenti comunali e dal C.d.S., installando gli impianti pubblicitari a perfetta regola d'arte;
- b) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno, effettuandone tutti gli interventi necessari al buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'Autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) dare inizio alla collocazione degli impianti pubblicitari autorizzati entro e non oltre novanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione e completarne la posa entro i successivi 6 mesi, pena decadenza della stessa;
- e) dichiarare gli impianti posseduti qualora si verifichi una variazione che comporti un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
- f) procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari in caso di decadenza e revoca dell'autorizzazione o di sussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- g) consegnare al nuovo Titolare dell'Autorizzazione, nel caso di cessione dell'attività, copia dei provvedimenti autorizzativi.

2. È fatto obbligo al Titolare dell'Autorizzazione, rilasciata per la posa di striscione, locandine, gonfaloni, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.

3. Il Titolare dell'Autorizzazione è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi nei confronti dello stesso Comune né in relazione, sia diretta che indiretta, all'Autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 33

Decadenza e revoca dell'Autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'Autorizzazione:

- a) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) la non corrispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività a cui esso si riferisce;
- c) la mancata osservanza della prescrizioni contenute nell'Autorizzazione;

- d) la mancata collocazione degli impianti pubblicitari come indicato al punto 1) lett. **d** del precedente art.32;
- e) il mancato ritiro dell'Autorizzazione entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione di giacenza presso l'Ufficio competente al rilascio della stessa;
- f) il mancato rispetto della manutenzione del mezzo pubblicitario;
- g) il decorso del termine di rinnovo di validità dell'Autorizzazione in mancanza di provvedimento di rinnovo;
- h) il mancato pagamento dell'imposta per gli impianti pubblicitari ad esso assoggettato.

2. L'autorizzazione può essere revocata quando sussiste incompatibilità fra il mantenimento del mezzo pubblicitario e l'esecuzione dei seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere o di impianti di interesse pubblico;
- b) la posa di impianti di segnaletica stradale.

3. L'Autorizzazione è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dei valori storici ed architettonici, dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, nonché per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

4. L'Amministrazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza o di revoca, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di legge, invita il Titolare dell'Autorizzazione a rimuovere le cause, ove ciò sia possibile, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale la decadenza diventa efficace.

5. Il Titolare dell'Autorizzazione oltre alla rimozione dei mezzi pubblicitari, deve provvedere, a propria cura e spese, pena l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione o della polizza fidejussoria, al ripristino dello stato dei luoghi. Rimane esclusa ogni pretesa di rivalsa nei confronti del Comune.

6. Oltre ai casi previsti dalle predette disposizioni, per gli impianti pubblicitari soggetti al pagamento del canone di cui al D.Lgs. 446/97, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento della relativa imposta, nonché all'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal Comando di P.L., attuando quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento.

CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 34 Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. I soggetti proprietari dei mezzi sono obbligati a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei mezzi pubblicità.
2. Limitatamente al disposto art. 23, comma 3 D.lgs. 285/92, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Art. 35 Abusivismo

1. Sono considerate abusive le installazioni di impianti pubblicitari realizzate in assenza della prescritta Autorizzazione, sia su suolo pubblico che privato.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le installazioni difformi da quelle autorizzate o che si protraggono oltre le date previste dalle Autorizzazioni;
 - b) le installazioni effettuate in assenza del pagamento della prescritta tariffa.

Art. 36 Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi mezzi pubblicitari, impianti di propaganda nonché impianti pubblicitari per l'affissione senza la relativa Autorizzazione, oppure, non ne osserva le prescrizioni impartite o effettuati affissioni fuori dagli spazi consentiti, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'art. 23 del C.d.S. e quelle del D.lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.
2. Per le suddette violazioni si applica la sanzione prevista da €. 206,58 a €. 1.549,36 di cui all'art. 24 comma 2 del D.lgs n. 507/93; il verbale con gli

estremi riportati delle violazioni e l'ammontare delle sanzioni è notificato agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento delle violazioni. Si provvede altresì alla rimozione degli impianti pubblicitari verbalizzati con apposita ordinanza. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito nella suddetta ordinanza, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio comunale competente provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Inoltre, nella ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo arrechi un grave pregiudizio o un imminente pericolo di danno a persone o a cose o sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'Autorità senza necessità della preventiva notifica della contestazione dell'illecito.

3. Per le pubblicità relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del Cd.S. D.lgs. 285/92.

4. Nel caso di esposizioni di materiale pubblicitario abusivo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 28 del Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento; cioè vale anche nel in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono dovuti al Comune e sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni nonché utilizzati per la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi.

Art. 37

Sanzioni Accessorie

1. Per gli impianti pubblicitari o installati in modo difforme, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione di cui al precedente articolo e nell'attesa della rimozione anche in danno, l'Ufficio provvede alla copertura della pubblicità le cui spese saranno addebitate al responsabile dell'abuso o al committente la pubblicità che ne risponde che ne risponde in solido.

2. Qualora il materiale rimosso d'ufficio non possa essere consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto al sequestro e depositato in locali od aree idonee, con l'incameramento della cauzione o polizza fidejussoria prevista per dette spese.

Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per trenta giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla legge 689/81 e ss.mm.ii.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Sanzioni Accessorie

1. Le norme del presente P.G.I. si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente installati in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati o rimossi, a cura e spese del Titolare, entro il 31 dicembre 2014.

Art. 39

Aggiornamento

1. Successive modifiche normative, circolari aggiuntive e/o semplificazioni procedurali potranno essere recepite nel presente P.G.I. a seguito presa d'atto della Giunta comunale.

Art. 40

Entrata in vigore del Piano

1. Il presente P.G.I. entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte della Giunta comunale e sostituisce ogni altra previsione in materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente P.G.I., si rinvia alla normativa generale, legislativa e regolamentare. In caso di difformità con le norme del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, queste ultime prevalgono sulle previsioni del Piano stesso.